

HWB: Direttiva sulle caldaie ad acqua calda (Direttiva 92/42/CEE del Consiglio), spiegato

La direttiva sulle caldaie ad acqua calda fissava requisiti minimi di rendimento, marcatura CE e valutazione della conformità per le nuove caldaie a combustibile liquido o gassoso (4-400 kW), vincolando il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato. Applicata dal 1° gennaio 1994, dal 26 settembre 2013 è abrogata dal regolamento (UE) n. 813/2013 salvo art. 7, par. 2, art. 8 e allegati III-V.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 92/42/CEE del Consiglio	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	3 giugno 1992	Si applica dal	1 gennaio 1994
Modificato da	Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, Direttiva 2004/8/CE, Direttiva 2005/32/CE, Direttiva 2008/28/CE, Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le disposizioni ancora in vigore della direttiva e i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013 con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 92/42/CEE nel proprio allegato I e, poiché la direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni, anche nell'allegato II; in Danimarca la legge sulla progettazione ecocompatibile (lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, come modificata dalla lov nr. 431 del 6 maggio 2025) affida il controllo al ministro dell'Industria, delle Imprese e degli Affari finanziari, e Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, svolge dal 1° luglio 2019 la vigilanza sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, mentre Energistyrelsen risponde alle domande sull'interpretazione delle disposizioni.

Date principali

21 maggio 1992	Direttiva 92/42/CEE del Consiglio adottata nell'ambito del programma SAVE sull'efficienza energetica	titolo e formula di firma
3 giugno 1992	Entrata in vigore mediante notifica agli Stati membri; pubblicata nella GU L 167 del 22 giugno 1992	informazioni sul documento (data di effetto, pubblicazione)
1 gennaio 1993	Termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento	art. 9, par. 1
2 agosto 1993	Direttiva 93/68/CEE in vigore: il marchio CE diventa marcatura CE, gli organismi notificati ricevono numeri di identificazione, marcatura CE e dichiarazione scritta di conformità entrano nei moduli; le misure nazionali si applicano dal 1° gennaio 1995	informazioni sul documento; art. 12 e art. 14, par. 1
1 gennaio 1994	Si applicano le misure nazionali: le nuove caldaie da 4 kW a 400 kW devono rispettare i requisiti di rendimento dell'articolo 5, essere sottoposte a valutazione della conformità e recare la marcatura	art. 9, par. 1
31 dicembre 1997	Fine del periodo transitorio durante il quale gli apparecchi conformi alle norme e ai sistemi nazionali in vigore al momento dell'adozione potevano ancora essere immessi sul mercato e messi in servizio	art. 9, par. 2
21 febbraio 2004	Direttiva 2004/8/CE in vigore: le unità di cogenerazione sono escluse dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 1, settimo trattino)	art. 3, par. 1, settimo trattino (M2); informazioni sul documento
11 agosto 2005	Direttiva 2005/32/CE in vigore: soppressi la classificazione a stelle dell'articolo 6, le marcature supplementari dell'allegato I, punto 2, e l'allegato II; l'articolo 10 bis rende la direttiva una misura di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile	art. 21, par. 1 e art. 26
21 marzo 2008	Direttiva 2008/28/CE in vigore: l'articolo 10 bis passa alla procedura di regolamentazione con	art. 2 e art. 5

controllo dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2005/32/CE

26 settembre 2013	Regolamento (UE) n. 813/2013 in vigore: direttiva 92/42/CEE abrogata, tranne l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8 e gli allegati da III a V, fatti salvi gli obblighi di recepimento e applicazione degli Stati membri fino all'inizio dell'applicazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile	art. 9 e art. 10
26 settembre 2015	Si applicano i primi requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013: efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, rendimenti utili, efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e informazioni sul prodotto per gli apparecchi di riscaldamento fino a 400 kW	art. 3, par. 2, lett. a) e allegato II, punti 1, lett. a), 2, lett. a), 3 e 5
26 settembre 2017	Secondo livello del regolamento (UE) n. 813/2013: gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente con caldaia elettrica e gli apparecchi di riscaldamento misti devono raggiungere un'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente di almeno il 36 %, quelli a cogenerazione il 100 %, quelli a pompa di calore il 110 % e le pompe di calore a bassa temperatura il 125 %, e gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano il secondo livello di efficienza di riscaldamento dell'acqua	art. 3, par. 2, lett. b) e allegato II, punti 1, lett. b), e 2, lett. b)
26 settembre 2018	Si applicano agli apparecchi di riscaldamento i limiti di emissione di ossidi di azoto del regolamento (UE) n. 813/2013	art. 3, par. 2, lett. c) e allegato II, punto 4, lett. a)
1 gennaio 2020	Il decreto danese sui requisiti di rendimento delle caldaie ad acqua calda che utilizzano combustibile liquido o gassoso, bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994, è abrogato	§ 1, nr. 1, e § 2

dalla bekendtgørelse nr. 1321 af 9.
december 2019

Fabbricante

- Progettare la caldaia secondo i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013 che ha sostituito la tabella dell'articolo 5 della direttiva: dal 26 settembre 2015 un'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente di almeno l'86 % per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a caldaia a combustibile e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW (75 % per le caldaie di tipo B1 fino a 10 kW e le caldaie miste B1 fino a 30 kW) e, per le caldaie oltre 70 kW e fino a 400 kW, un rendimento utile di almeno l'86 % al 100 % e il 94 % al 30 % della potenza termica nominale, oltre all'efficienza di riscaldamento dell'acqua per gli apparecchi di riscaldamento misti e, dal 26 settembre 2018, i limiti di ossidi di azoto. art. 3, par. 2 e allegato II, punti 1, lett. a), 2 e 4, lett. a)
- Far esaminare il rendimento del tipo di caldaia da un organismo notificato di propria scelta secondo il modulo B (esame UE del tipo) dell'allegato III: presentare la domanda con i documenti tecnici e una dichiarazione che nessun altro organismo notificato ha ricevuto la stessa domanda, mettere a disposizione dell'organismo un tipo rappresentativo e ottenere il certificato di esame UE del tipo.
art. 7, par. 2, primo trattino, e allegato III, punti da 2 a 5
- Predisporre i documenti tecnici in modo che si possa valutare la conformità ai requisiti: una descrizione generale del tipo, i disegni e gli schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l'elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte e le soluzioni adottate quando non lo sono state, i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami e i rapporti di prova. allegato III, punto 3
- Certificare la produzione in serie secondo il modulo C (conformità al tipo, con un organismo notificato che esamina campioni di prodotto a intervalli casuali), il modulo D (un sistema di qualità della produzione approvato, valutato, verificato e sorvegliato da un organismo notificato) o il modulo E (un sistema di qualità del prodotto approvato per il controllo e le prove finali) dell'allegato IV e, con i moduli D ed E, aggiungere dopo la marcatura CE il numero di identificazione dell'organismo notificato.
art. 7, par. 2, secondo trattino, e allegato IV, moduli C, D ed E
- Per una caldaia a combustibili gassosi, eseguire la valutazione della conformità del rendimento mediante le procedure utilizzate per i requisiti di sicurezza della normativa sugli apparecchi a gas, la direttiva 90/396/CEE, ora da intendersi come regolamento (UE) 2016/426.
art. 7, par. 2, secondo comma; art. 45
- Apporre la marcatura CE su ciascun apparecchio e redigere una dichiarazione scritta di conformità prima di immetterlo sul mercato; nel quadro della progettazione ecocompatibile la dichiarazione di conformità UE deve contenere gli elementi dell'allegato VI della direttiva 2009/125/CE e fare riferimento al regolamento (UE) n. 813/2013, e la documentazione tecnica deve contenere le informazioni sul prodotto dell'allegato II, punto 5, lettera b), di tale regolamento.
allegato IV, modulo C, punto 1; art. 5, par. 1 e art. 5, par. 3; art. 4, par. 2
- Apporre la marcatura CE su ciascun apparecchio prima di immetterlo sul mercato.
allegato IV, modulo C, punto 1; art. 5, par. 1
- Redigere una dichiarazione scritta di conformità prima di immettere l'apparecchio sul mercato; nel quadro della progettazione ecocompatibile essa contiene gli elementi dell'allegato VI della direttiva 2009/125/CE e fa riferimento al regolamento (UE) n. 813/2013.
allegato IV, modulo C, punto 1; art. 5, par. 3; art. 4, par. 2
- Informare l'organismo notificato che detiene i documenti tecnici di ogni modifica dell'apparecchio approvato che possa incidere sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni prescritte per l'uso, e ottenere, se necessario, un'aggiunta al certificato di esame UE del tipo. allegato III, punto 6

- Conservare copie dei certificati di esame UE del tipo e delle relative aggiunte con i documenti tecnici, e una copia della dichiarazione di conformità, per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione; nel quadro della progettazione ecocompatibile i documenti di conformità devono essere prodotti entro 10 giorni dalla richiesta di un'autorità competente. allegato III, punto 9, e allegato IV, modulo C, punto 3; art. 8, par. 3

Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità

- Se si dispone del mandato, presentare a un organismo notificato la domanda di esame UE del tipo, indicando il proprio nome e indirizzo oltre a quelli del fabbricante, e mettere a disposizione dell'organismo il tipo rappresentativo. allegato III, punto 2
- Apporre la marcatura CE su ciascun apparecchio e redigere la dichiarazione scritta di conformità per conto del fabbricante nell'ambito del modulo C, D o E.
allegato IV, modulo C, punto 1, modulo D, punto 1, e modulo E, punto 1
- Se il mandato lo prevede, apporre la marcatura CE su ciascun apparecchio per conto del fabbricante nell'ambito del modulo C, D o E. allegato IV, modulo C, punto 1, modulo D, punto 1, e modulo E, punto 1
- Se il mandato lo prevede, redigere la dichiarazione scritta di conformità per conto del fabbricante nell'ambito del modulo C, D o E. allegato IV, modulo C, punto 1, modulo D, punto 1, e modulo E, punto 1
- Tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di ogni modifica prevista, affinché l'organismo possa decidere se il sistema modificato soddisfa ancora i requisiti o richiede una nuova valutazione. allegato IV, modulo D, punto 3.4, e modulo E, punto 3.4
- Conservare copie dei certificati di esame UE del tipo e delle aggiunte con i documenti tecnici e una copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione, e metterle a disposizione delle autorità nazionali. allegato III, punto 9, e allegato IV, modulo C, punto 3

Importatore (persona che immette sul mercato dell'Unione una caldaia di un paese terzo)

- Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, tenere disponibili, in quanto persona che immette il prodotto sul mercato comunitario, i documenti tecnici, i certificati di esame UE del tipo e la dichiarazione di conformità. allegato III, punto 9, e allegato IV, modulo C, punto 3
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e non ha un rappresentante autorizzato, assicurare che la caldaia immessa sul mercato rispetti i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013, e conservare e mettere a disposizione la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica. art. 4; art. 4
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e non ha un rappresentante autorizzato, assicurare che la caldaia immessa sul mercato rispetti i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013. art. 4
- Agire come operatore economico responsabile stabilito nell'Unione per un prodotto soggetto alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile: verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, fornire le informazioni di conformità su richiesta motivata, informare le autorità dei prodotti che presentano un rischio, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e indirizzo postale sul prodotto, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.
art. 4, par. 1, art. 4, par. 2, lett. b), art. 4, par. 3, art. 4, par. 4 e art. 4, par. 5
- In quanto operatore economico responsabile nell'Unione per un prodotto soggetto alla progettazione ecocompatibile, verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte. art. 4, par. 1 e art. 4, par. 3, lett. a)
- Tenere la dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo richiesto dalla normativa e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 4, par. 3, lett. a)
- Su richiesta motivata, fornire alle autorità le informazioni e la documentazione di conformità in una lingua che esse comprendano e cooperare con loro, anche per le azioni correttive volte a eliminare o attenuare i rischi. art. 4, par. 3, lett. b) e art. 4, par. 3, lett. d)
- Quando si ha motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, informare le autorità di vigilanza del mercato. art. 4, par. 3, lett. c)
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e il proprio indirizzo postale sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. art. 4, par. 4
- In Danimarca, in quanto fabbricante o importatore che immette il prodotto sul mercato, fornire su richiesta all'autorità di controllo tutte le informazioni necessarie per il controllo, compresi documenti, specifiche tecniche, informazioni di conformità e dettagli della catena di fornitura, in una lingua facilmente comprensibile. § 4 e § 10, stk. 3

Distributore (grossista, installatore o rivenditore)

- Mettere a disposizione solo caldaie che recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità che i moduli ancora in vigore impongono al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato di redigere, e, ai sensi del regolamento (UE) n. 813/2013, solo apparecchi di riscaldamento che rispettano i suoi requisiti di progettazione ecocompatibile.
allegato IV, modulo C, punto 1; art. 3, par. 1
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in merito alle azioni che potrebbero eliminare o attenuare i rischi presentati dalle caldaie messe a disposizione sul mercato. art. 7, par. 1
- In Danimarca, su richiesta indicare all'autorità di controllo chi è responsabile del prodotto, con i documenti, le specifiche tecniche e le informazioni sulla catena di fornitura necessari per accertarlo.
§ 10, stk. 4
- Rispettare gli ordini e i divieti che l'autorità di controllo danese emana nei confronti di chiunque sia stato un anello della vendita di un prodotto non conforme: renderlo conforme, interromperne la messa a disposizione, ritirarlo, richiamarlo o distruggerlo. § 11, stk. 1

Sanzioni

La direttiva 92/42/CEE non contiene un articolo sulle sanzioni; il suo articolo 7, paragrafo 5, originario sulla marcatura CE apposta indebitamente è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 813/2013 insieme a tutto tranne l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8 e gli allegati da III a V. Le sanzioni seguono quindi due strade. Il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva nell'allegato I e, in quanto normativa senza disposizioni sulle sanzioni, nell'allegato II, per cui gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 41 di tale regolamento, e le autorità di vigilanza del mercato possono imporre che il prodotto sia reso conforme, che ne sia impedita la messa a disposizione, che sia ritirato o richiamato, distrutto, corredato di avvertenze o reso disponibile solo a determinate condizioni, e intervenire direttamente se l'operatore non provvede. Per i requisiti di rendimento del regolamento (UE) n. 813/2013, la direttiva 2009/125/CE richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive che tengano conto dell'entità della non conformità e del numero di unità non conformi, e la sua clausola di salvaguardia obbliga il fabbricante o il rappresentante autorizzato a porre fine all'infrazione, con divieto o ritiro se la non conformità persiste. In Danimarca la legge sulla progettazione ecocompatibile (lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, come modificata dalla lov nr. 431 del 6 maggio 2025) consente all'autorità di controllo di ordinare la conformità, imporre condizioni, vietare l'immissione sul mercato o la messa a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online e pubblicare le proprie decisioni, e punisce con ammende, ai sensi del § 15, comma 1, la mancata notifica all'autorità di controllo di un prodotto ritenuto presentare un rischio, la mancata fornitura delle informazioni richieste dall'autorità o dell'indicazione di chi è responsabile del prodotto, la fornitura di informazioni errate o fuorvianti, la mancanza di un rappresentante autorizzato o la mancata attribuzione a tale rappresentante dei poteri o dei mezzi necessari ove ne sia richiesto uno, il rifiuto di consentire l'accesso per il prelievo di campioni, la violazione di una decisione ai sensi dei §§ da 11 a 11 b e l'elusione o il tentativo di elusione del controllo, con confisca di ogni vantaggio economico e responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale; il controllo spetta al ministro dell'Industria, delle Imprese e degli Affari finanziari dal trasferimento delle competenze ministeriali del 2018 ed è svolto da Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.

art. 9; art. 16, art. 41, allegato I, punto 7, e allegato II, punto 6; art. 7 e art. 20; § 10, § 11, § 11 b, § 12 e § 15; § 23

Lista di controllo

1. Verificare che l'apparecchio sia una caldaia ad acqua calda alimentata con combustibile liquido o gassoso con una potenza nominale da 4 kW a 400 kW, oppure un corpo caldaia o un bruciatore commercializzato separatamente, e che non si applichi alcuna esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1 (articoli 1, 2 e 3).
2. Individuare quali disposizioni restano applicabili: i requisiti di rendimento, di riscaldamento dell'acqua, di rumore e di ossidi di azoto dell'allegato II del regolamento (UE) n. 813/2013, e i moduli dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva e le regole dell'articolo 8 sugli organismi notificati per la valutazione della conformità (regolamento (UE) n. 813/2013, articoli 3, 4 e 9).
3. Controllare le soglie applicabili alla propria classe di caldaie: efficienza stagionale dell'86 % fino a 70 kW, 75 % per le caldaie di tipo B1 fino a 10 kW o 30 kW, e 86 % a pieno carico e 94 % al 30 % del carico oltre 70 kW (regolamento (UE) n. 813/2013, allegato II, punto 1, lettera a)).
4. Predisporre i documenti tecnici dell'allegato III: descrizione del tipo, disegni, norme applicate o soluzioni adottate, calcoli, esami e rapporti di prova (allegato III, punto 3).
5. Presentare a un organismo notificato la domanda di esame UE del tipo secondo il modulo B e ottenere il certificato; per una caldaia a gas utilizzare le procedure del regolamento sugli apparecchi a gas (articolo 7, paragrafo 2, e allegato III).
6. Scegliere il modulo C, D o E per la produzione in serie, predisporre il sistema di qualità se si applica il modulo D o E e consentire gli audit, i campionamenti e le visite senza preavviso dell'organismo notificato (allegato IV).
7. Apporre la marcatura CE, con il numero di identificazione dell'organismo notificato nei moduli D ed E, e redigere la dichiarazione scritta di conformità con riferimento al regolamento (UE) n. 813/2013 (allegato IV; direttiva 2009/125/CE, articolo 5).
8. Includere nella documentazione tecnica le informazioni sul prodotto dell'allegato II, punto 5, lettera b), e, per gli apparecchi di riscaldamento fino a 70 kW, applicare l'etichetta energetica del regolamento (UE) n. 811/2013 (regolamento (UE) n. 813/2013, articolo 4, paragrafo 2; regolamento (UE) n. 811/2013, articolo 1).
9. Conservare i certificati, i documenti tecnici e la dichiarazione per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione ed essere in grado di produrli entro 10 giorni; se il fabbricante è fuori dall'Unione, stabilire chi li conserva (allegato III, punto 9; direttiva 2009/125/CE, articolo 8, paragrafo 3).
10. Comunicare all'organismo notificato le modifiche del tipo approvato e mantenere aggiornata l'approvazione del sistema di qualità (allegato III, punto 6, e allegato IV, moduli D ed E, punto 3.4).

Fonti

1. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda, testo consolidato del 26 settembre 2013 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0042-20130926>
2. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, testo consolidato del 21 marzo 2008 con gli articoli poi abrogati dal regolamento (UE) n. 813/2013 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0042-20080321>
3. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 167 del 22 giugno 1992 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0042>
4. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31992L0042 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31992L0042>
5. Direttiva 93/68/CEE del Consiglio sulla marcatura CE, articolo 12 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068>
6. Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0008>
7. Direttiva 2005/32/CE che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile, articolo 21 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0032>
8. Direttiva 2008/28/CE sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, articolo 2 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0028>
9. Direttiva 2009/125/CE che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125>
10. Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione sui requisiti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0813>
11. Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 813/2013 per quanto riguarda le tolleranze di verifica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2282>
12. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione sull'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0811>
13. Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, articolo 27 che abroga la direttiva 2004/8/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027>
14. Direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica (rifusione), articolo 38 che abroga la direttiva 2012/27/UE e tavola di concordanza dell'allegato XVII (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L1791>
15. Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, articolo 45 che abroga la direttiva 2009/142/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0426>
16. Regolamento (UE) 2017/1369 che stabilisce un quadro per l'etichettatura energetica, articolo 20 che abroga la direttiva 2010/30/UE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?>

uri=CELEX:32017R1369

- .7. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
- .8. Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente: normativa su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica (Commissione europea, Energy Efficient Products) — https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/space-heaters_en
- .9. Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica: apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, norme armonizzate (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/ecodesign-and-energy-labelling-space-heaters_en
- !0. Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, LBK nr. 2166 af 29. november 2021, som ændret ved lov nr. 431 af 6. maj 2025 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166>
- !1. Lov nr. 431 af 6. maj 2025, § 23 che modifica la legge sulla progettazione ecocompatibile (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/431>
- !2. Bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019 om ophævelse af to bekendtgørelser samt forskrifter på byggeområdet, che abroga la bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1321>
- !3. Fra 1. juli 2019 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med energimærkning og ecodesign (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/nyheder/1-juli-2019-foerer-sikkerhedsstyrelsen-tilsyn-energimaerkning-og-ecodesign>
- !4. Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/ecodesign-og-energimaerkning/kontrol-og-tilsyn-ecodesign-og-energimaerkning>
- !5. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen fra januar 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/hwb/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.